



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

//

**BOLLETTINO**

*della*

**C.R.INT.**

a cura della Commissione Rapporti Internazionali dell'Ordine degli Avvocati di Milano



COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO  
COSTITUITA NEL 1983

---

## INDICE DEI CONTENUTI

### EDITORIALE

*Editoriale - a cura del Responsabile del Comitato Bollettino della CRINT* \_\_\_\_\_ III

### RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

*Rassegna di giurisprudenza dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea* \_\_\_\_\_ IV

*Rassegna di giurisprudenza dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo* \_\_\_\_\_ X

*Riepilogo dei pacchetti sanzionatori adottati dal consiglio della UE nei confronti della Russia* \_\_\_\_\_ XII

### ATTIVITA' DELLA CRINT E DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

*Selezione di eventi organizzati nei mesi di aprile, maggio e giugno dalla CRINT e dall'Ordine degli Avvocati di Milano* \_\_\_\_\_ XIV

## EDITORIALE

### EDITORIALE - A CURA DEL RESPONSABILE DEL COMITATO BOLLETTINO DELLA CRINT

Cari Colleghi, ben ritrovati.

Con grande piacere vi andiamo a proporre un nuovo numero del nostro Bollettino della CRINT, con il consueto obiettivo di fornire una prospettiva sulle pronunce di maggior interesse provenienti dalle Corti Europee.

Nel presente numero è stato selezionato un novero di pronunce giurisprudenziali che afferiscono – a vario titolo – all’interpretazione data dalle Corti Europee dei diritti di soggiorno, di non discriminazione, di protezione internazionale e di libera di circolazione delle persone.

Gli anni più recenti hanno posto in primo piano tali diritti, emersi in relazione ai fenomeni migratori che hanno interessato e interessano il Continente Europeo, ed in relazione alla crescente presenza nel territorio Europeo di minori originari di territori diversi da esso ma ivi cresciuti: tali avvenimenti che hanno portato alla conseguente evoluzione delle normative dei Paesi Europei, volte al riconoscimento ed alla normazione di tali fattispecie.

Dalla lettura delle sentenze riportate, appare chiaro come i temi giuridici sottesi siano più d’uno e, al contempo, primari e complessi.

Agli Stati dell’Unione Europea sta il compito di confrontarsi con un fenomeno migratorio che carestie, guerre e condizioni di vita degradate rendono viepiù importante.

Da una lettura complessiva delle sentenze, emerge spesso la contrapposizione sul piano sociale tra chi già beneficia di determinati diritti, propri della nostra

cultura e tradizione giuridica e chi aspira a beneficiarne.

La Corte di Giustizia e la Corte EDU sono chiamate a fornire un contributo ed a ricomporre attraverso lo strumento del diritto tale contrapposizione, attraverso la ricerca di un giusto equilibrio tra tutela dei diritti, inclusione sociale e rispetto dei diritti umani.

Con riferimento poi al persistente conflitto russo ucraino, trova spazio - sperando di far cosa gradita ai nostri lettori - nel presente numero una sezione dedicata al riepilogo delle misure sanzionatorie adottate in seno all’Unione Europea e, in particolare, dal Consiglio Europeo, nei confronti della Russia, a seguito dell’aggressione perpetrata da quest’ultima nei confronti dell’Ucraina.

Come al solito, cliccando su ognuna delle pronunce riportate, nonché sulle singole misure riportate nel menzionato riepilogo, si potrà direttamente accedere al testo intero della pronuncia o della misura, tramite collegamento ipertestuale.

Non mi resta che augurarvi buona lettura.

**Marco Sella**

## RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

### RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA – SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA, GIUSTIZIA – PROCESSI MIGRATORI – CITTADINANZA – DIRITTO DI SOGGIORNO – PROTEZIONE INTERNAZIONALE

#### 1. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-69/21, X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid – 22/11/2022

##### **Soggiorno irregolare – Grave malattia – Rimpatrio**

*Osta alla normativa comunitaria l'adozione, da parte dello Stato membro, di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di uno stato terzo il cui soggiorno è irregolare quando quest'ultimo è affetto da una grave malattia e quando sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che, in caso di rimpatrio, l'interessato possa essere esposto, nel paese terzo presso il quale verrebbe allontanato, al rischio reale di un aumento significativo e rapido del suo dolore a causa del divieto anche della sola terapia analgesica efficace nel territorio di tale paese.*

*Lo Stato membro non può fissare una soglia entro la quale tale aumento debba concretizzarsi affinché esso possa ostacolare la decisione di rimpatrio o la misura di allontanamento e, nel fondare la sua decisione, deve necessariamente tenere conto del diritto al rispetto della vita privata di tale cittadino.*

#### 2. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-230/21, X / Belgische Staat – 17/11/2022

##### **Ricongiungimento familiare – Minore non accompagnato – Stato civile del minore**

*Il diritto al ricongiungimento familiare con gli ascendenti diretti di primo grado deve essere accordato al minore non accompagnato anche se coniugato. Subordinare il ricongiungimento allo stato civile del minore è incompatibile sia con la speciale protezione che l'ordinamento dell'Unione accorda a tali soggetti, in considerazione della loro particolare vulnerabilità,*

*sia in ragione della presenza di documenti, attestanti lo stato civile del minore, la cui validità non è valutabile dallo Stato membro.*

#### 3. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-704/2020 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid /C, B e X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid – 8/11/2022

##### **Misure di trattenimento di cittadini di paese terzi - diritto alla libertà – Esame d'ufficio – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo**

*L'autorità giudiziaria dello Stato membro chiamata al controllo della legittimità della misura di trattenimento applicata su cittadini di paesi terzi per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati, siano essi richiedenti asilo o stranieri in attesa di rimpatrio, deve rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, emersi durante il contraddittorio, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità del trattenimento derivante dal diritto dell'Unione e non dedotto dall'interessato. Il diritto comunitario impone infatti una tutela giurisdizionale di elevato livello che consenta di liberare il cittadino extracomunitario trattenuto laddove i presupposti che permettevano il trattenimento non vengono più soddisfatti.*

#### 4. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-159/21, GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorrelharítási Központ – 22/09/2022

##### **Revoca dello stato di rifugiato – Sicurezza nazionale – Diritto di difesa – Accesso agli atti**

*La normativa comunitaria osta alla normativa di uno Stato membro la quale prevede che le motivazioni alla base di una decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o di revoca della stessa, basate su informazioni la cui divulgazione avrebbe compromesso la sicurezza nazionale dello Stato membro in questione, siano rese note all'interessato o a un suo consulente solo dopo l'ottenimento da parte di questi ultimi di un'autorizzazione in tal senso.*

*Si rende necessaria, quantomeno, la ricezione del contenuto essenziale della motivazione su cui sono fondate le decisioni. La normativa dell'Unione sancisce invece l'effettività del diritto di difesa sia con riguardo al procedimento amministrativo che con riguardo al procedimento giurisdizionale; ciò significa che il ricorrente ha il diritto di accedere agli atti del fascicolo messi a disposizione del giudice chiamato a prendere la decisione.*

**5. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
C-273/20 e C-355/20, Bundesrepublik  
Deutschland / SW e BL / BC – 01/08/2022**

***Ricongiungimento familiare – Minore età – Parità di trattamento – Certezza del diritto***

*La minore età del rifugiato che presenta domanda di ricongiungimento familiare rileva solo al momento di presentazione della stessa e non anche nel momento di presa in carico da parte delle autorità competenti a esaminare il caso.*

*La Corte sottolinea come un differente approccio farebbe dipendere le sorti degli interessati unicamente dal tempo impiegato dalle autorità competenti per l'analisi della domanda, facendo ripercuotere tale imprevedibilità e aleatorietà sui principi di parità di trattamento e di certezza del diritto.*

**6. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
C-422/21, Ministero dell'Interno / TO –  
01/08/2022**

***Revoca condizioni materiali – Richiedenti protezione internazionale – Proporzionalità – Ordine pubblico***

*In materia di limiti alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ospiti dei Centri di Accoglienza che commettono gravi violazioni delle regole dei Centri, anche al di fuori della struttura, la normativa comunitaria impone agli Stati membri il rispetto del principio di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni. Gli Stati membri sono pertanto autorizzati a sanzionare in modo adeguato comportamenti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone e dei beni, ma con il necessario*

*rispetto del principio di proporzionalità, della dignità umana, dovendo garantire in ogni caso al richiedente, anche di fronte a comportamenti gravemente violenti, il diritto di non essere privato dei bisogni più elementari quali nutrirsi, lavarsi, vestirsi e disporre di un alloggio.*

**7. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
C-72/22, PPU / MA – 30/06/2022**

***Domanda di protezione internazionale – Soggiorno irregolare – Situazione emergenziale dei flussi migratori***

*Il diritto del richiedente asilo di presentare domanda di protezione internazionale, di ottenerne l'esame e di non essere trattenuto oltre quanto previsto dal diritto UE, non può essere limitato dalla situazione emergenziale nazionale data dall'afflusso massiccio di migranti, anche quando si tratta di domanda presentata dal richiedente che ha soggiornato in modo irregolare nello Stato presso cui è stata presentata la domanda. La Corte statuisce che la presentazione della domanda, a differenza del suo inoltro, non soggiace ad alcuna formalità e può essere presentata anche da chi soggiorna irregolarmente nello Stato membro. Non sono al tempo stesso ammissibili restrizioni giustificate da generici richiami alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza; queste ultime potranno essere invocate solo se il richiedente venga ritenuto davvero pericoloso e solo se si riveli una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società.*

**8. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
C-279/21, Udlændingenævnet / X**

***Esame linguistico imposto agli stranieri – Principio di proporzionalità – Effettiva integrazione***

*Una normativa nazionale che comporti l'inasprimento, in materia di ricongiungimento familiare, delle condizioni che disciplinano l'ingresso nel territorio di uno Stato membro dei coniugi di lavoratori di paese extra-UE legalmente residenti in detto Stato membro può essere ammessa ove giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e ove idonea a*

garantire la realizzazione dell'obiettivo legittimo perseguito, nel rispetto del principio di proporzionalità. A tal proposito, l'obiettivo di garantire un'integrazione riuscita del familiare che chiede la concessione di un diritto di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare può costituire un motivo imperativo di interesse generale. Tuttavia, il superamento di un esame di conoscenza della lingua dello Stato membro da parte del lavoratore residente non può essere considerato quale unico parametro per valutare l'effettiva integrazione del soggetto richiedente. Tale parametro deve infatti essere integrato con altri fattori, che consentano alle autorità di prendere in considerazione le capacità di integrazione proprie del soggetto, nonché altri, diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l'effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge richiedente a integrarvisi.

#### **9. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-237/21, S.M. / Generalstaatsanwaltschaft München**

##### **Domanda di estradizione – Concessione – Limiti – Consenso – Libera circolazione**

L'extradizione di un cittadino dell'Unione verso uno Stato terzo per scontare una pena può essere giustificata per evitare il rischio di impunità.

In particolare, nel caso in cui lo Stato membro richiesto sia tenuto ad estradare l'interessato e lo Stato terzo richiedente l'extradizione non presti il proprio consenso all'esecuzione della pena sul territorio dello Stato membro richiesto, lo Stato membro richiesto deve cercare attivamente di procurarsi tale consenso, affinché la pena sia eseguita sul proprio territorio, in tal modo permettendo che il rischio d'impunità sia evitato, pur adottando nei confronti del cittadino di cui trattasi una misura meno restrittiva della sua libertà di circolazione rispetto alla sua estradizione verso uno Stato terzo.

Qualora un simile consenso non fosse ottenuto, il diritto dell'Unione non osta a che lo Stato membro richiesto

proceda all'extradizione del cittadino dell'Unione, in applicazione di una convenzione internazionale. L'extradizione resta esclusa, in applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, qualora sussista un rischio serio che l'interessato sia sottoposto, nello Stato terzo di cui trattasi, alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

#### **10. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-483/20 XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides**

##### **Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata**

Uno Stato membro può esercitare la propria facoltà di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che al richiedente è già stato concesso lo status di rifugiato da parte di un altro Stato membro. Tuttavia, nel rispetto del principio di fiducia reciproca per il comune sistema europeo di asilo, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva «qualifiche» qualora una protezione siffatta sia già fornita in un altro Stato membro.

In tali circostanze, essi devono astenersi dall'esercitare la facoltà di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale soltanto ove le prevedibili condizioni di vita in cui si troverebbe tale richiedente in detto altro Stato membro quale beneficiario di protezione internazionale lo esponano ad un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante. Inoltre, la Corte afferma che la direttiva «qualifiche» impone agli Stati membri di provvedere al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, istituendo un certo numero di benefici, quale il diritto di soggiorno, a favore dei familiari del beneficiario di protezione internazionale, la cui concessione tuttavia richiede la compresenza di tre condizioni.

La prima di esse è la circostanza che il genitore e il figlio minore abbiano seguito percorsi migratori distinti prima di riunirsi nello Stato membro in cui il figlio beneficia di una protezione internazionale, circostanza



*che non impedisce che il genitore sia considerato familiare di detto beneficiario, purché tale genitore si sia trovato nel territorio di tale Stato membro prima che sia stata adottata la decisione sulla domanda di protezione internazionale del figlio.*

*In secondo luogo, un cittadino di un paese terzo, la cui domanda di protezione internazionale sia inammissibile e sia stata dunque respinta nello Stato membro in cui il figlio minorenne è beneficiario di protezione internazionale a causa dello status di rifugiato di cui detto cittadino dispone in un altro Stato membro, non ha individualmente diritto alla protezione internazionale nel primo Stato membro.*

*Infine, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla direttiva «qualifiche» (quale il diritto di soggiorno), occorre verificare se il cittadino interessato non abbia già diritto, nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale al suo familiare, a un trattamento migliore rispetto a quello risultante da detti benefici.*

#### **11. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-289/2020, IB / FA – 25/11/2021**

##### **Status di rifugiato – Protezione internazionale – Nesso causale - Genitore**

*È ammessa l'estensione dello status di rifugiato, di cui beneficia il genitore a causa del rischio di persecuzioni nel proprio paese di origine, al figlio minore di questi, anche nel caso in cui detto figlio sia nato nel territorio di uno Stato membro e possieda, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro Paese terzo nel quale non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni. Il nesso causale con la logica della protezione internazionale – condizione ritenuta necessaria dal sistema europeo comune di asilo – è da ritenersi sussistente nel caso di specie. Tuttavia, tale status non dà diritto al minore beneficiario ad un trattamento migliore ed ulteriore, rispetto a quello derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato in detto Stato membro.*

#### **12. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

#### **C-821/2019, Commissione / Ungheria – 16/11/2021**

##### **Domanda di asilo – Sanzioni penali – Assistenza legale**

*La previsione di una sanzione penale avverso l'attività prodromica alla presentazione di una richiesta di protezione internazionale da parte di persone che non soddisfino i criteri nazionali di riconoscimento di tale protezione, si pone in contrasto con l'esercizio dei diritti garantiti dalla UE in materia di sostegno ai richiedenti protezione internazionale.*

*In particolare, la normativa nazionale che punisca il sostegno offerto a una persona al fine di predisporre ed inoltrare una domanda di asilo, ove la persona in questione non abbia subito persecuzioni e non sia esposta al rischio di persecuzioni in almeno uno Stato attraverso il quale è transitata prima di giungere nel paese Stato membro, limita, da un lato, il diritto del richiedente ad ottenere una effettiva analisi della propria richiesta di protezione e, dall'altro, il diritto garantito al richiedente asilo di potersi avvalere della consulenza di un legale.*

*Una tale limitazione non può essere giustificata da obiettivi di sicurezza nazionale quali "la lotta contro il sostegno offerto ai fini del ricorso abusivo alla procedura di asilo" e la "lotta contro l'immigrazione illegale fondata sull'inganno".*

#### **13. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-768/2019, Bundesrepublik / SE – 09/09/2021**

##### **Richiesta di asilo – Nozione di minore – Nozione di familiare – Durata dei benefici**

*Nel caso di una persona richiedente asilo, che intenda ottenere tale diritto di asilo dallo status di protezione sussidiaria ottenuto dal proprio figlio minorenne (non coniugato), ai sensi della legislazione dello Stato membro, vengono in rilievo, ai fini dell'interpretazione dei concetti di "minore", "familiare" e di durata dei benefici, principi di carattere formale. Nello specifico, la data rilevante per valutare se il beneficiario di tale protezione sia un "minore" deve essere quella in cui quest'ultimo ha depositato, anche informalmente, la domanda di asilo. La nozione di "familiare" non richiede*

*una effettiva ripresa della vita familiare tra il genitore del beneficiario di protezione internazionale e il figlio. Inoltre, i diritti che i familiari di un beneficiario di protezione sussidiaria traggono dallo status di protezione ottenuto dal proprio figlio, perdurano anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di questi, per il periodo di validità del permesso di soggiorno concesso.*

#### **14. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-35/2020, Syyttaja / X - 06/10/2021**

##### **Documenti di identità – Obbligo extra-territoriale – Proporzionalità**

*Uno Stato membro può imporre ai propri cittadini, che si rechino in altro Stato membro, l'obbligo di essere muniti di carta di identità o di un passaporto in corso di validità, potendo altresì prevedere la possibile irrogazione di sanzioni nei loro confronti, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato per lo spostamento e dall'itinerario previsto. La sanzione applicata in caso di violazione può avere anche natura penale, purché proporzionata alla gravità dell'infrazione e non dotata di intrinseco carattere discriminatorio. Nel caso di specie, non è da considerarsi proporzionata alla gravità dell'infrazione la sanzione che commina un'ammenda pari al 20% dell'importo del reddito mensile medio netto del contravventore.*

#### **15. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-930/2019, Belgio / X – 02/09/2021**

##### **Principio di parità di trattamento – Diritto di soggiorno – Procedimento di divorzio – Mantenimento del diritto di soggiorno**

*Il cittadino di un Paese terzo rispetto alla UE, vittima di atti di violenza domestica commessi dal proprio coniuge cittadino dell'Unione, non viene equiparato al cittadino di un Paese terzo, anch'egli vittima di atti di violenza domestica, ma commessi dal proprio coniuge cittadino di un Paese terzo. Pertanto, nell'ambito dell'avvio di un procedimento di divorzio, il cittadino del Paese terzo che si trovi vittima di atti di violenza domestica commessi da un cittadino dell'Unione, può*

*fare valere il mantenimento del proprio diritto di soggiorno unicamente qualora detto procedimento sia avviato entro un termine ragionevole, dal momento in cui la vittima abbandoni il territorio dello Stato membro ospitante. Alternativamente, la vittima potrebbe beneficiare del mantenimento di tale diritto derivato di soggiorno, stabilendosi nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell'Unione, rinunciando de facto ad agire per l'ottenimento del divorzio. Tale previsione alternativa non integra una violazione del principio di parità di trattamento davanti alla legge sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

#### **16. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-350/2020, O.D. / INPS – 2/09/2021**

##### **Assegno di natalità – Parità di trattamento – Settore della sicurezza sociale**

*La normativa di uno Stato membro che escluda i cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno, dal beneficio dell'assegno di natalità e di maternità a causa della durata troppo breve del permesso di soggiorno, è contraria al diritto dell'Unione. I benefici in questione – erogati in modo automatico dallo Stato membro ai nuclei familiari che rispondono a determinati requisiti oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente - rientrano, infatti, nel settore della sicurezza sociale, settore per il quale la norma dello Stato membro prevede l'applicazione di un principio di parità di trattamento, a prescindere dalla cittadinanza del soggetto beneficiario.*

#### **17. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-804/2018 e C-341/2019, Wabe / X e MH Muller Handel / X – 15/07/2021**

##### **Divieto di discriminazione – Libertà di religione – Prevenzione dei conflitti sociali – Luogo di lavoro**

*Un regolamento aziendale che vieti ai lavoratori dell'azienda di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile che possa ricondurre in modo esplicito a una credenza religiosa, politica, filosofica può trovare*



*giustificazione nell'esigenza, richiesta dal datore di lavoro, di presentarsi in modo neutrale nei confronti dei clienti o dall'esigenza di prevenire conflitti sociali. Tuttavia, tale giustificazione deve rispondere a una reale e fattuale esigenza del datore di lavoro. In tal senso, i giudici degli Stati membri possono tenere conto del contesto specifico attualmente presente nello Stato membro e delle disposizioni nazionali in materia di libertà di religione.*

**18. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
C-719/2019, Staatssecretaris van Justitie en  
Veiligheid / FS – 22/06/2021**

***Diritto di soggiorno – Ordine di allontanamento –  
Conclusione definitiva e concreta***

*Un cittadino dell'Unione nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di allontanamento dal territorio di uno Stato membro, può beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno, in un diverso Stato membro, a condizione che il soggiorno nel primo Stato membro sia concluso definitivamente e concretamente. Perché tale soggiorno possa dirsi concluso, non è sufficiente il mero allontanamento fisico da tale territorio nel termine impartito dal provvedimento emesso, ma è necessario che detto allontanamento venga eseguito in modo tale che, in caso di ritorno nel primo Stato membro, non possa essere considerato come un continuum del soggiorno precedente, ma sia al contrario da intendersi quale soggiorno autonomo e distinto, senza alcun collegamento con la permanenza pregressa.*

**19. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
C-718/2019, Ordre des barreaux francophones et  
germanophone e.a. / Conseil des Ministres –  
22/06/2021**

***Allontanamento del cittadino dell'Unione – Ordine  
pubblico – Principio di proporzionalità – Differenza di  
trattamento***

*La procedura esecutiva volta a realizzare l'allontanamento di un cittadino dell'Unione e dei suoi familiari per motivi di ordine pubblico o di pubblica*

*sicurezza costituisce de facto una restrizione al diritto di circolazione e di soggiorno. Le misure adottate nel corso di tale procedura e, in particolare, la durata della procedura stessa, debbono necessariamente tenere conto del comportamento personale dell'interessato, nonché del principio di proporzionalità in relazione all'obiettivo perseguito, consistente – in tal caso – nella realizzazione di una efficace politica di allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.*

*La Corte sottolinea altresì che, con riferimento alla durata della procedura di allontanamento, ai cittadini dell'Unione deve essere accordato un trattamento differente rispetto a quanto accordato ai cittadini di paesi terzi, potendo disporre di meccanismi di cooperazione e agevolazione nell'ambito dell'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, che permettono di aggirare eventuali problematiche nei confronti di paesi esterni all'Unione.*

**20. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
C-901/2019, CF / Bundesrepublik Deutschland -  
10/06/2021**

***Protezione internazionale – Minaccia grave e  
individuale – Conflitto armato***

*Nell'ambito dell'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale ad un civile, l'accertamento del requisito dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile stesso, derivante dalla «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato», ai sensi di tale disposizione, non può essere subordinato ad una condizione che abbia ad oggetto il rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione. La valutazione in merito all'esistenza di una «minaccia grave e individuale», ai sensi di tale disposizione, è da svolgersi mediante un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d'origine del richiedente, ma non in relazione ad un solo elemento di carattere aritmetico.*

**21. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
C-921/2019, LH / Staatssecretaris van Justitie en  
Veiligheid – 10/06/2021**

***Protezione internazionale – Domanda reiterata –  
Elementi e risultanze nuove- Onere della prova***

*In materia di espletamento delle procedure comuni finalizzate al riconoscimento e alla revoca dello status di protezione internazionale, l'esito della valutazione delle prove adottate a sostegno di una domanda di protezione internazionale non può variare a seconda che si tratti di una prima domanda o di una domanda reiterata. In tal senso, uno Stato membro è tenuto a cooperare con il richiedente al fine di valutare gli elementi adottati nella sua domanda reiterata, qualora questi produca, a sostegno di tale domanda, documenti la cui autenticità non è suscettibile di accertamento, non potendoli escludere a prescindere dal novero degli «elementi o risultanze nuove», in ragione delle sopraccitate difficoltà di accertamento.*

**22. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
C-94/2020, Land Oberosterreich / KV – 10/06/21**

***Prestazione essenziale – Principio di non  
discriminazione - Status di soggiornante di lungo  
periodo***

*Nell'ambito del soggiorno di lungo periodo di cittadini di paesi terzi, la concessione dell'indennità di alloggio, - ove costituisca una «prestazione essenziale» (ai sensi della Direttiva 2003/109/CE) – non può essere subordinata al possesso del requisito della conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro da parte del richiedente. Pertanto, ove la menzionata indennità di alloggio sia considerata come una prestazione essenziale, un cittadino di uno Stato terzo, beneficiante dello status di soggiornante di lungo periodo, può godere di detta indennità, indipendentemente dalla conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro.*

\*\*\*

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE  
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

**23. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

**21 Luglio 2022, Darboe e Camara / Italia**

***Diritto al rispetto della vita privata e familiare –  
Status di minore non accompagnato del richiedente  
asilo – Trattamento inumano e degradante***

*Integra violazione dell'art. 8 della CEDU (rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza) la condotta dello Stato aderente alla Cedu che non ha assicurato al minore non accompagnato richiedente protezione internazionale le garanzie procedurali che il suo particolare status avrebbe richiesto, collocando lo stesso in un centro di accoglienza per adulti e sottoponendolo a procedure di determinazione dell'età senza prima aver acquisito il suo consenso. Lo Stato aderente deve infatti garantire al minore non accompagnato e richiedente protezione internazionale la nomina di un tutore e/o di un rappresentante legale anche al fine di presentare debitamente ed efficacemente domanda di asilo e fornire adeguate informazioni durante la procedura di determinazione dell'età.*

*È inoltre contraria all'art. 3 della CEDU (divieto di tortura) la condotta dello Stato aderente che non garantisce ai propri ospiti adeguate condizioni di accoglienza quali la mancanza di servizi essenziali e mancato accesso ad adeguate cure mediche, cure che includono anche assistenza psicologica e legale.*

**24. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

**7 Luglio 2022, Safi e altri / Grecia**

***Diritto alla vita – Messa in sicurezza dei naufraghi***

*Lo stato aderente alla CEDU che non adotta tutte le misure di cui è in grado di disporre per la messa in salvo dei naufraghi approdati nelle proprie acque territoriali, viola l'art. 2 della CEDU (diritto alla vita). La Convenzione impone infatti agli Stati aderenti di adoperarsi per la messa in sicurezza dei naufraghi, pur integrando per lo Stato stesso un obbligo di condotta e non di risultato.*

## **25. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO**

**25 Novembre 2021, Ngumbu Kikoso / Francia**

***Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Proporzionalità – Provvedimenti di espulsione – Permanenza nello Stato aderente***

*Non integra violazione dell’art. 8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) l’espulsione di un cittadino dal territorio di uno Stato aderente alla CEDU, con divieto di re-ingresso pari a dieci anni, in aggiunta alla pena della detenzione pari a sei mesi, inflitta per possesso e uso di documenti amministrativi falsi.*

*La violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare non è integrata, dovendosi tenere conto della gravità dei reati commessi dal cittadino, nonché della reiterazione nella commissione degli stessi. Le azioni descritte, intraprese dallo Stato aderente, rispondono al principio di proporzionalità, non ingerendo queste ultime in modo eccessivo nella sua vita privata e familiare, nonostante la lunga permanenza del cittadino nello Stato aderente alla CEDU.*

## **26. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO**

**18 Novembre 2021, M.H. et alia / Croazia**

***Trattamenti inumani e degradanti – Centri per migranti – Minori – Durata del trattenimento – Prison-like conditions***

*Nel corso del periodo di permanenza di minori migranti presso un centro di transito dell’immigrazione di uno Stato membro, le condizioni detentive assimilabili alla reclusione e l’assenza di personale qualificato all’assistenza dei minori costituiscono elementi che integrano una violazione dell’art. 3 CEDU (Proibizione della tortura). Ulteriore elemento che determina una violazione del predetto articolo è la durata non breve del trattamento (segnatamente, due mesi e quattordici giorni).*

## **28. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO**

**14 Settembre 2021, Abdi / Danimarca**

***Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Espulsione dello straniero all’esito di procedimento penale – Principio di proporzionalità***

*Un provvedimento di espulsione con divieto di reingresso permanente, emesso da uno Stato aderente alla CEDU nei confronti di un cittadino straniero, condannato in sede penale per detenzione illegale di arma da fuoco, non integra i requisiti di proporzionalità rispetto alla violazione commessa.*

*A tale conclusione si perviene tenendo in considerazione le altre condanne penali riportate dal cittadino, non potendosi giustificare l’adozione di tale misura con la necessità di evitare la commissione di ulteriori crimini e disordini nello Stato sanzionante. Tale provvedimento, alla luce dell’assenza di reale pericolosità sociale del soggetto ed in presenza delle predette circostanze, integra una violazione dell’art.8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).*

## RIEPILOGO DEI PACCHETTI SANZIONATORI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DELLA UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

*Si riporta di seguito un riepilogo dei pacchetti sanzionatori adottati dal Consiglio della UE sino ad oggi, a seguito della aggressione militare perpetrata dalla Russia all'Ucraina. Cliccando su ogni riquadro, si può accedere al relativo comunicato del Consiglio Europeo.*

### 1° PACCHETTO DI SANZIONI – 23/02/2022

- Restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk (divieto d'importazione di merci provenienti dalle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk, restrizioni al commercio e agli investimenti connessi a determinati settori economici, il divieto di fornire servizi turistici e il divieto di esportazione di determinati beni e tecnologie)
- Restrizioni e limitazioni all'accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell'UE
- Sanzioni mirate nei confronti di 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone

### 2° PACCHETTO DI SANZIONI – 25/02/2022

- Ampliamento delle restrizioni finanziarie esistenti, limitando in tal modo l'accesso della Russia ai più importanti mercati dei capitali
- Divieto di quotazione e di prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali russe nelle sedi di negoziazione dell'UE
- Divieto di accettare depositi, superiori a determinati importi, di cittadini o residenti russi, la tenuta di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell'UE e la vendita di titoli denominati in euro a clienti russi
- Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia di beni e tecnologie specifici relativi alla raffinazione del petrolio e introdurrà restrizioni alla prestazione dei servizi connessi
- Divieto di esportazione di beni e tecnologie nei settori aeronautico e spaziale, nonché un

divieto di prestazione di servizi di assicurazione, riassicurazione e manutenzione in relazione a tali beni e tecnologie

- Imposizione di ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, come pure restrizioni sulle esportazioni di determinati beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia
- Esclusione dei diplomatici, funzionari russi e imprenditori dal beneficio delle disposizioni sulla facilitazione del rilascio dei visti, che consentono un accesso privilegiato all'UE
- Congelamento dei beni del presidente russo e del suo ministro degli Affari esteri, e imposizione di misure restrittive nei confronti dei membri del Consiglio di sicurezza nazionale della Federazione russa che hanno sostenuto l'immediato riconoscimento, da parte della Russia, delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk quali entità indipendenti. Le sanzioni vengono estese anche agli altri membri della Duma di Stato russa, che hanno ratificato la decisione del governo relativa al "Trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza" tra la Federazione russa e le due entità

### 3° PACCHETTO DI SANZIONI – 28/02/2022 – 02/03/2022

- Divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa
- Pacchetto di sostegno da 500 milioni di EUR per finanziare l'invio di attrezzature e forniture alle forze armate ucraine
- Divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'UE e di accesso agli aeroporti dell'UE da parte dei vettori russi
- Esclusione di sette banche russe dal sistema SWIFT (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) e VTB Bank)
- Divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti

- Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica o entità in Russia
- Sospensione delle trasmissioni nell'UE degli organi di informazione Sputnik e Russia Today
- Sanzioni per 26 persone e un'entità

#### 4° PACCHETTO DI SANZIONI – 15/03/2022

- Restrizioni commerciali per i prodotti siderurgici e i beni di lusso
- Divieto di prestare servizi di rating del credito a qualsiasi persona o entità russa
- Divieto di nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia
- Divieto di ogni operazione con determinate imprese statali Russe
- Ampliamento dell'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia, cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia
- Sanzioni nei confronti di 15 persone e 9 entità

#### 5° PACCHETTO DI SANZIONI – 08/04/2022

- Divieto di importazione di carbone e altri combustibili fossili solidi dalla Russia
- Divieto di accesso ai porti dell'UE per tutte le navi russe
- Divieto di accesso all'UE per i trasportatori su strada russi e bielorusi
- Divieto di importazione di altri beni quali legno, cemento, prodotti ittici e liquori
- Divieto di esportazione in Russia di carboturbo e altri beni
- Divieto di depositi ai portafogli di cripto-attività
- Sanzioni nei confronti di 217 persone e 18 entità, compreso il divieto totale di effettuare operazioni imposto a quattro grandi banche russe, che rappresentano una quota di mercato del settore bancario russo pari al 23%

#### 6° PACCHETTO DI SANZIONI – 03/06/2022

- Divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati, con limitate eccezioni (petrolio greggio fornito mediante oleodotto)
- Divieto di accesso a SWIFT per altre tre banche russe e una banca bielorusa (Sberbank, Credit Bank of Moscow e la Russian Agricultural Bank, Belarusian Bank For Development And Reconstruction)
- Sospensione delle trasmissioni nell'UE per tre ulteriori organi di informazione di proprietà dello Stato russo (Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 e TV Centre International)
- Sanzioni nei confronti di 65 persone e 18 entità, tra cui persone responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol

#### 7° PACCHETTO DI SANZIONI – 21/07/2022

- Divieto di acquisto, importazione o trasferimento di oro di origine russa, compresi i gioielli
- Rafforzamento i controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso
- Estensione dell'attuale divieto di accesso ai porti anche alle chiuse
- Sanzioni nei confronti di 54 persone e 10 entità, tra cui il sindaco di Mosca e la banca Sberbank

#### 8° PACCHETTO DI SANZIONI – 06/10/2022

- Previsione di un tetto sui prezzi relativo al trasporto marittimo del petrolio russo per i paesi terzi
- Aggiunte all'elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia
- Ulteriori restrizioni agli scambi e ai servizi con la Russia
- Sanzioni nei confronti di 30 persone e 7 entità

#### 9° PACCHETTO DI SANZIONI – 16/12/2022

- Divieto per le esportazioni di motori per droni



- Divieto per le esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso
- Divieto per gli investimenti nel settore minerario
- Divieto di svolgere operazioni con la Banca di sviluppo regionale russa
- Divieto per la prestazione di servizi pubblicitari, di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione
- Sospensione delle licenze di radiodiffusione di altri quattro organi di informazione russi e sanzione altre 141 persone e 49 entità

#### **10° PACCHETTO DI SANZIONI – 25/02/2023**

- Divieto di esportazione di tecnologie critiche e beni industriali
- Divieto di importazione di asfalto e gomma sintetica
- Divieto di fornitura di capacità di stoccaggio del gas ai russi
- Sospensione delle licenze di radiodiffusione di RT Arabic e Sputnik Arabic
- Limitazione delle possibilità che i cittadini russi ricoprano qualsiasi posizione negli organi direttivi di infrastrutture ed entità critiche dell'UE
- Obblighi di comunicazione per garantire l'efficacia delle sanzioni
- Sanzioni nei confronti di altre 87 persone e 34 entità

\*\*\*

#### **SELEZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO DALLA CRINT E DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO**

**18/04/2023: LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: IL NUOVO RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE**

**19/04/2023: NORMA UNI ISO 37301:2021 SISTEMI DI GESTIONE PER LA COMPLIANCE-REQUISITI PROSPETTIVE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI DI COMPLIANCE**

**20/04/2023: INVESTIMENTI IN CINA: CONSIDERAZIONI LEGALI E STRATEGICHE**

**03/05/2023: LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: IL NUOVO GIUDIZIO D'APPELLO**

**09/05/2023: COMUNICAZIONE ESTERNA, WEB, SOCIAL MEDIA E METAVERSO**

**12/05/2023: SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, MODELLI E RESPONSABILITÀ: SPUNTI PER UNA DISCUSSIONE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVI**

**16/05/2023: LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: LE NOVITA' IN TEMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE**

**22/05/2023: L'AVVOCATO NEGOZIATORE**

**22/05/2023 – 24/07/2023: MEET CHINA IN LEGAL CHINESE 2023 LIVELLO BASE**

**23/05/2023: LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: IL NUOVO GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

**08/06/2023: LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: L'ARBITRATO**

**27/06/2023: LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: LE NOVITA' IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA**

*Cliccando sull'evento di interesse, si potrà consultare la relativa locandina.*

*Al fine di rimanere aggiornati circa le specifiche attività della CRINT, invitiamo i colleghi lettori ad*



**Milano, 2023 – Anno IV – Fascicolo 1/2023 – Numero I**

*iscriversi alla relativa newsletter tramite il seguente link:*

**<https://www.ordineavvocatimilano.it/it/iscrizione-newsletter-crint/p360>**

*Per ogni ulteriore informazione in merito e per rimanere costantemente aggiornati circa gli eventi proposti dall'Ordine degli Avvocati di Milano, vi invitiamo a consultare il portale Sfera, nella sezione eventi, al seguente link:*

**[https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index\\_eventi\\_pubblici.php?id=1080](https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index_eventi_pubblici.php?id=1080)**

Infine, invitiamo i colleghi lettori a segnalarci eventuali sentenze o tematiche delle quali si ritenga interessante la trattazione e il commento.

Le segnalazioni possono essere fatte pervenire all'indirizzo **[m.sella@macchi-gangemi.com](mailto:m.sella@macchi-gangemi.com)**